

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2005
27^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. - *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. - *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. - *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. - *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. - *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) PETERLINI ed altri. - *Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nella votazione degli emendamenti, passando all'esame dell'emendamento 6.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 6, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) ricorda che nella scorsa seduta il relatore Semeraro ha aggiunto la propria firma all'emendamento, ribadisce pertanto il rilievo attribuito da entrambi i relatori a tale proposta emendativa.

Il presidente **PONTONE** ricorda che il Governo aveva espresso parere favorevole.

Si apre quindi una discussione in merito all'emendamento in commento.

Il senatore **TURCI** (*DS-U*) rileva anzitutto incidentalmente come il rinvio dell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, in un'ottica di approfondimento della tematica delle fondazioni bancarie, si sia risolto nella formulazione di rilievi positivi da parte di entrambi i relatori senza accompagnarsi alla esplicitazione di chiarimenti e considerazioni sottostanti a tale decisione.

Rispetto al contenuto dell'emendamento, ritiene che la materia dell'assetto delle fondazioni bancarie non sia coerente con il complesso delle disposizioni recate dal disegno di legge; ritiene peraltro che tale tematica, soprattutto a seguito della recente pronuncia della Corte costituzionale, abbia trovato un assetto normativo sul quale non appare opportuno incidere mediante interventi episodici ed estrapolati da un intento di rimodulazione complessiva. Fa poi presente che la legislazione attualmente in vigore prevede che alla fine dell'anno debbano essere dismesse le partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale e della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali connesse, ragion per cui ritiene superfluo prevedere nel medesimo termine la sterilizzazione del diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale. Dal punto di vista degli effetti concreti della proposta emendativa, osserva che essa esplicherebbe i propri effetti essenzialmente nei confronti di un ben individuato soggetto bancario, coinvolto attualmente in vicende finanziarie che, a suo parere, rendono inopportuno un intervento normativo proprio in tale specifica congiuntura.

In conclusione, dopo aver ricordato la propria posizione da sempre critica rispetto all'assetto delle fondazioni bancarie, ribadisce il proprio giudizio contrario sull'emendamento, reputando inopportuno un intervento legislativo sull'assetto del sistema bancario italiano mentre sono in corso di svolgimento vicende che sarebbero direttamente interessate dallo stesso, oltre che in considerazione della natura privatistica delle fondazioni bancarie, così come sancito dalla giurisprudenza costituzionale.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Turci e preannuncia il voto contrario sull'emendamento 6.0.1.

Osserva infatti che il contenuto dello stesso si presta a numerose notazioni critiche: anzitutto, ritiene che il legislatore non dovrebbe intervenire in relazione ad enti di natura squisitamente privatistica quali sono le fondazioni bancarie, come stabilito espressamente dal decreto legislativo n. 153 del 1999 e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale; inoltre, fa presente che il citato decreto legislativo già contiene la fissazione del termine del 31 dicembre 2005 per la dismissione delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale e della possibilità di fruire delle relative agevolazioni fiscali, per cui appare non condivisibile introdurre modifiche normative quando la legislazione vigente non ha ancora esplicitato pienamente i propri effetti. In sostanza, valuta negativamente l'intento dell'emendamento di effettuare un intervento di tipo dirigitico sul sistema bancario, peraltro mediante misure che esplicherebbero conseguenze punitive nei confronti di ben individuati soggetti. Rileva inoltre incidentalmente la scarsa linearità degli interventi posti in essere dalla maggioranza e dal Governo in materia di fondazioni bancarie, con specifico riferimento a quanto stabilito in tema di partecipazione al capitale della Cassa depositi e prestiti, osservando altresì come l'esigenza da taluni sostenuta di tutela della nazionalità degli istituti di credito non si accordi con l'intervento suggerito dall'emendamento, che avrebbe l'effetto di agevolare l'ingresso di capitali stranieri nella proprietà delle società bancarie, in assenza di investitori istituzionali in grado di subentrare alle fondazioni bancarie ovvero di un idoneo meccanismo di mercato che intervenga nel processo di dismissione delle quote delle fondazioni nelle società bancarie.

In conclusione, ritiene che la tematica di maggiore rilievo nell'ambito dell'assetto del sistema bancario italiano sia costituita dall'esigenza di improntare l'applicazione della normativa in vigore ad un corretto rapporto tra fondazioni ed enti locali rispetto al perseguimento di scopi di utilità sociale.

Il presidente **PEDRIZZI** interviene incidentalmente per precisare che non vi è stata alcuna sospensione dell'esame in relazione alla formulazione dei pareri dei relatori e del

Governo sull'emendamento 6.0.1: infatti, essendo stata tale proposta emendativa originariamente sottoscritta esclusivamente dal relatore Eufemi, è stato ritenuto opportuno disporre di un limitato spazio di riflessione per consentire al relatore Semeraro di valutare se aggiungere o meno la propria firma e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso. Avendo poi il relatore Semeraro sottoscritto l'emendamento e il sottosegretario Maria Teresa Armosino espresso parere favorevole, non sussiste alcun impedimento rispetto all'ulteriore fase di esame dell'emendamento.

Il senatore **CAMBURSANO** (*Mar-DL-U*), premessa la propria posizione da sempre favorevole alla tutela delle prerogative delle fondazioni bancarie, esprime una valutazione critica dell'emendamento 6.0.1, ritenendo che il legislatore non debba intervenire sull'assetto di soggetti giuridici di natura prettamente privatistica, che svolgono funzioni estremamente rilevanti. Rileva inoltre criticamente che la proposta emendativa determinerebbe conseguenze essenzialmente a carico di una ben precisa fondazione bancaria.

Dopo un intervento del relatore EUFEMI (*UDC*) volto a confutare tale ultima affermazione, l'oratore prosegue invitando il relatore a chiarire quali altri soggetti verrebbero riguardati dall'emendamento. Si associa poi a quanto affermato dal senatore Turci circa l'inopportunità di interventi normativi incidentali sull'assetto del sistema bancario. Ricorda inoltre il positivo ruolo svolto dalle fondazioni bancarie in relazione alla recente operazione di aggregazione tra Unicredit e la banca tedesca HVB, operazione condotta con trasparenza e risultati soddisfacenti, nonché con riferimento alla privatizzazione della Cassa depositi e prestiti; rispetto poi al verificarsi di taluni ritardi rispetto alla tempistica della dismissione delle partecipazioni delle fondazioni nelle società bancarie, ritiene sufficienti le norme contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999.

Infine, preannunciando il voto contrario sull'emendamento, sottolinea la scarsa coerenza della materia delle fondazioni bancarie rispetto al complesso delle misure recate dal provvedimento in esame, peraltro non trattata in altre norme del testo approvato dalla Camera dei deputati e ribadisce l'opportunità che non vi sia alcuna ingerenza del legislatore sul tema delle dismissioni delle partecipazioni delle fondazioni bancarie, reputando esaustivo quanto precisato dal giudice costituzionale e idonei i meccanismi del mercato bancario e finanziario.

Il senatore **LATORRE** (*DS-U*) svolge talune considerazioni sull'emendamento 6.0.1 che si discostano da quelle testé formulate dagli altri commissari appartenenti alla propria parte politica. Dopo aver condiviso il rilievo per cui l'intervento normativo prefigurato dall'emendamento incide direttamente su vicende in corso di svolgimento, ricorda che il citato decreto legislativo n. 153 del 1999 costituisce il frutto di una ampia mediazione in tema di assetto delle fondazioni bancarie, che ha consentito di restituire tali soggetti alla loro funzione essenziale e di modernizzare il settore. Dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento, il quale, nel suggerire la sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale delle società bancarie, tende essenzialmente a garantire la distinzione di ruoli tra fondazioni e banche, senza avere l'obiettivo di collocare presso investitori stranieri quote delle società bancarie dismesse.

Rispetto all'osservazione del senatore Pasquini per cui l'intervento risulta pregiudizievole nei confronti di ben determinati soggetti, fa notare che qualsiasi tipo di disposizione che intervenisse nel settore delle fondazioni bancarie non potrebbe che incidere direttamente sulle entità in esso operanti; del resto, ritiene che le vicende d'attualità non debbano pregiudicare l'adozione di interventi normativi condivisibili, i quali anzi, se fossero stati già adottati, avrebbero probabilmente contribuito alla distinzione di ruoli tra fondazioni e banche. Per quanto concerne i rilievi relativi agli effetti giuridici e fiscali del decorso del termine del 31 dicembre 2005 sulle operazioni di dismissione delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni nelle società bancarie, sottolinea come l'emendamento persegua anch'esso la finalità di incentivare il completamento di tale processo.

In conclusione, prende atto dell'opinione del senatore Cambursano circa l'importanza del ruolo svolto dalle fondazioni bancarie, pur non reputandola pienamente condivisibile.

Il senatore **CANTONI** (*FI*) fa anzitutto presente la diversa tempistica prevista dall'emendamento 6.0.1 rispetto alla normativa attuale riguardo al regime delle partecipazioni di controllo delle fondazioni nelle società bancarie.

Dopo aver ricordato la propria posizione di netta contrarietà rispetto all'assetto e all'operatività delle fondazioni bancarie, in virtù delle conseguenze che esse hanno determinato nell'ambito del sistema bancario nazionale, esprime apprezzamento per la posizione espressa dal senatore Latorre, condividendo in particolare l'osservazione per cui l'emendamento, pur determinando effetti concreti a carico di determinati soggetti, si muove in un'ottica di modernizzazione del sistema, ad oggi caratterizzato dalla detenzione di quote di mercato estremamente rilevanti da parte di un numero limitato di fondazioni bancarie. Richiamate brevemente le vicende che hanno riguardato le maggiori fondazioni bancarie in relazione ad istituti di credito del mezzogiorno, rileva come la tematica delle fondazioni bancarie debba essere attentamente valutata da parte del legislatore, poiché tali soggetti detengono capitali di tale rilevanza che, se immessi nel mercato finanziario, genererebbero una leva economica significativa.

Rispetto poi alle critiche rivolte rispetto all'intento del legislatore di intervenire su soggetti di natura privatistica quali sono le fondazioni bancarie, fa notare che il potere legislativo, in quanto rappresentativo del Paese, è pienamente legittimato ad adottare tali misure, instaurando un sistema maggiormente trasparente ed efficiente di gestione delle fondazioni bancarie.

Quanto all'opinione del senatore Cambursano circa il positivo ruolo svolto dalle fondazioni bancarie nell'ambito della fusione tra Unicredit e HVB, manifesta il proprio dissenso, ritenendo che le fondazioni non abbiano svolto alcun ruolo attivo nell'operazione, la quale è stata resa possibile anche dallo stato di difficoltà nel quale versa la banca tedesca HVB e presenta, pertanto, delicati profili di rischio.

Dopo aver ricordato, infine, al senatore Pasquini di non aver mai sostenuto pregiudizialmente la tutela della proprietà nazionale degli istituti di credito, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.0.1.

Il senatore **BONAVITA** (*DS-U*) sottolinea anzitutto l'esigenza che si proceda ad un'approfondita riflessione sull'efficacia della normativa in materia di fondazioni bancarie, non ritenendo sia stato pienamente raggiunto l'obiettivo di operare una netta separazione tra attività delle fondazioni e degli istituti di credito, anche a causa dell'assetto normativo complessivo del sistema creditizio e del contesto economico italiano. A tale proposito, riterrebbe opportuno introdurre norme volte a favorire lo sviluppo e la competitività del mercato del credito.

Per quanto concerne specificamente l'emendamento 6.0.1, ritiene tale proposta utile ai fini di consentire un dibattito sulla tematica delle fondazioni bancarie, ma osserva che essa appare inopportuna nell'attuale congiuntura, poiché determinerebbe specifici effetti a carico di determinati soggetti, acquisendo inevitabilmente, di conseguenza, una differente portata, oltre a risultare criticabile l'inserimento di un intervento normativo specifico sulle fondazioni nell'ambito di un disegno di legge finalizzato alla tutela del risparmio.

Il presidente PONTONE, preso atto dell'ampia discussione svolta, preannuncia che si passerà alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

Intervengono, dichiarando il proprio voto di astensione, i senatori LATORRE (*DS-U*) e BONAVITA (*DS-U*).

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 viene quindi accolto.

6.0.1 APPROVATO

Eufemi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni è così sostituito:

«3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il trenta per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-bis».